



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

- SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE -

✉ Piazza Diaz - c.a.p. 65016 - P.I.= 00193460680
4481399

☎ Tel.: 085 / 4481241

☎ Fax: 085 /

Prot.gen. n° **041031**

Data: **27 AGO. 2015**

PROVINCIA DI PESCARA

Settore III

Servizio Tutela dell'Ambiente

alla c.a. del Dr. Antonello Colantoni

P.zza Italia n. 30

65121 PESCARA

Objetto: Convocazione conferenza dei servizi del 27.08.2015 per l'autorizzazione ex D.P.R. n. 59/13 a seguito di istanza della Ditta IMALAI S.n.c.

PARERE.

In riferimento all'oggetto ed in particolare alla Conferenza dei servizi del 27.08.2017 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/13 relativa all'istanza della Ditta IMALAI S.n.c., si espone quanto segue:

premesse

- che l'area oggetto della presente istanza ricade in Sottozona F5 - *Attrezzature e servizi privati per lo sport*, normata dall'art. 64 delle NTA del PRG vigente, e si inserisce in un lotto più ampio sul quale insiste un impianto di betonaggio, già presente in epoca antecedente all'approvazione del strumento urbanistico vigente;
- che per le opere oggetto dell'istanza la Ditta è già titolare dei seguenti atti:
 - Permesso di Costruire n. 10013/04 avente ad oggetto *Realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero dei rifiuti speciali inerti*;
 - D.I.A. del 22.10.2004 prot. 50621 di *Variante in c.o. al Permesso di Costruire n. 10013/04*;
 - D.I.A. del 01.03.2013 prot. 13520, di *Completamento e variante alla D.I.A. del 22.10.2004 prot. 50621*;

tenuto conto

- che da una più attenta valutazione degli atti in nostro possesso e in particolare dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, della comunicazione di avvenuta ultimazione lavori, si rilevano le seguenti considerazioni:

- che le opere oggetto dei sopracitati titoli, peraltro avviate in data 18.10.2004, riguardano un terreno adiacente l'impianto esistente, ma all'interno dell'area di proprietà, sostanzialmente integrata allo stesso;
- che l'impianto *per il trattamento ed il recupero dei rifiuti speciali inerti* in oggetto si configura di fatto come un completamento funzionale del complesso esistente, che svolge attività riguardanti la stessa tipologia di materiale trattato;
- che pertanto le opere connesse all'attività oggetto di insediamento non si configurano come nuovo impianto a se stante, bensì come un'attività integrata a quella esistente di betonaggio, proprio in virtù della localizzazione del sito posto in aderenza all'impianto esistente, nonché delle attività logistico-operative operanti nell'ambito dell'impianto in essere con cui si inserisce integralmente l'attività per il trattamento ed il recupero dei rifiuti *de qua*;

visto

- Il *Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizione*, approvato giusto atto di C.C. n. 102/2013,
- vista la nostra nota del 02.07.2015 ns. prot. 31952 con la quale si esprimeva parere contrario all'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto, in quanto l'impianto contrastava con i *Criteri localizzativi prescrittivi* dello stesso dove più specificatamente all'art. 4 comma 7 viene esclusa la possibilità di realizzare nuove aree di raccolta al di fuori dei centri abitati ad una distanza inferiore ai mt. 500 da zone residenziali esistenti e di previsione urbanistica;

considerato

- tuttavia che l'impianto in oggetto, così come sopra evidenziato non è da ritenersi come nuovo impianto a se stante e pertanto non rientrante nelle condizioni ostative di cui al citato art. 4 comma 7 del *Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizione*;

in considerazione di quanto esposto con la presente si esprime parere favorevole per quanto di competenza **all'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.**

Distinti saluti



Il Dirigente
Arch. Valerio Mergioti